

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1991

Bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1991 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 5

1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.